

TI_GERICHTE 15.2012.87 vom 24. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.87

FR: TI_GERICHTE 15.2012.87 du 24 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.87 del 24 settembre 2012

Regeste

Realizzazione di una quota ereditaria contestata. Tentativo di conciliazione. Cessione della quota dell'escusso a un altro erede. Consenso dell'autorità di vigilanza malgrado il parere contrario del terzo erede

Erwägungen

E. 1

Qualora l'esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell'escusso non siano contestate dai coeredi, l'Ufficio che ne ha provveduto al pignoramento deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), citando tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L'autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l'art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all'asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. L'autorità di vigilanza può anche prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).

E. 1.1

Secondo il Tribunale federale (DTF 61 III 98; 62 III 28; 96 III 21), la suddetta procedura non sarebbe invece applicabile quando l'esistenza della comunione ereditaria o la quota parte dell'escusso sono contestate, ciò che non impedisce comunque il pignoramento e il sequestro dei diritti del debitore oggetto di contestazione (DTF 130 III 652 ss.) né la loro realizzazione (DTF 62 III 27, cons. 1). In tale ipotesi, l'Ufficio dovrebbe scegliere tra, da una parte, porre all'incanto – quale diritto contestato – la quota di liquidazione pignorata e, dall'altra, proporre ai creditori di autorizzarli a far valere il diritto pignorato a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell'art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. Rutz/Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 31 ad art. 132; contra: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 132, che sostiene che l'autorità di vigilanza potrebbe anche in tal caso ordinare la liquidazione della successione). In entrambi i casi, l'aggiudicatario o il cessionario, qualora riesca a far constatare che la comunione ereditaria esiste e che l'escusso ne è membro, può poi chiederne la divisione tramite l'intervento dell'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC (cfr. DTF 61 III 99; Schaufelberger, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 12 ad art. 609). Ad ogni modo, la determinazione del modo di realizzazione spetta all'autorità di

vigilanza anche quando i diritti ereditari dell'escusso sono contestati (art. 132 cpv. 3 LEF; DTF 105 III 59, cons. 2c; 87 III 108, cons. 1, e 109, cons. 2; Rutz/Roth, op. cit., n. 25 e 31 ad art. 132) e la stessa ha la facoltà di ordinare altri provvedimenti di quelli due citati in precedenza (art. 132 cpv. 3 LEF).

E. 1.2

Qualora vi siano, come nel caso in esame, controversie sulle quote ereditarie, un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 RDC non sarebbe quindi necessario (cfr. DTF 62 III 27 s., cons. 2; Rutz, op. cit., n. 11 ad art. 132). Invero, in altre decisioni (DTF 61 III 99 e 113 III 39), il Tribunale federale non ha escluso che un'udienza di conciliazione possa essere convocata. Tale modo di procedere può anzi essere opportuno, qualora venga formulata una proposta suscettibile di essere accettata da tutti gli interessati. E in ogni caso, anche quando il tentativo di conciliazione è rimasto infruttuoso o pare votato all'insuccesso, deve comunque essere offerto agli interessati il diritto di essere sentito prima della decisione dell'autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 3 LEF). Per questo motivo, l'IS 1, su richiesta della Camera, ha sottoposto l'offerta di PI 4 ai creditori e all'erede PI 3.

E. 1.3

Il modo di realizzazione della quota ereditaria di PI 2 proposto dall'Ufficio – la sua cessione a PI 4 al prezzo di fr. 112'275.--, con contestuale liberazione della sua responsabilità solidale per l'ipoteca di fr. 220'000.-- gravante l'immobile – non figura tra quelli previsti dal RDC. Come già precisato, l'autorità di vigilanza ha tuttavia la facoltà di ordinare altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).

E. 1.4

Siccome la sottoscrizione del contratto proposto da PI 4 non è stata esplicitamente accettata da tutti gli interessati, l'Ufficio ha correttamente chiesto l'intervento della Camera per la determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari in questione (art. 10 cpv. 1 RDC).

E. 2

Il prezzo di fr. 112'275.-- stabilito nella bozza di contratto corrisponde alla disposizione testamentaria n. 4 del defunto PI 1 (cfr. doc. C annesso all'istanza), in quanto ammonta al terzo (spettante all'escusso) del valore commerciale dell'immobile (pari a fr. 520'000.--, doc. B), dedotti lo sconto familiare ("Familienrabatt") del 10%, l'onere ipotecario effettivo di fr. 130'000.-- gravante il fondo e le spese di perizia, di complessivi fr. 1'175.-- (cfr. doc. D ad 5). La bozza di contratto non disciplina invece la ripartizione del conto n. _____ presso l'Aargauische Kantonalbank, che al 12 settembre 2012 presentava un saldo di fr. 1'509,31 e di cui un terzo spetta all'escusso secondo le stesse allegazioni di PI 4 (cfr. scritto del 13 settembre 2012). In vista di una liquidazione globale, la questione va esplicitamente regolata nella convenzione.

E. 3

Contrariamente all'ufficio d'esecuzione, che può adottare un modo di realizzazione diverso di quello previsti dalla legge solo se vi è unanimità degli interessati, l'autorità di vigilanza è abilitata a prendere provvedimenti anche senza il consenso unanime degli interessati, "tenuto conto nella misura del possibile" delle loro proposte (art. 10 cpv. 2 RDC). Nel caso di specie, PI 3 ha proposto un aumento dell'onere ipotecario pari a fr. 112'275.--, tale da permettere di tacitare il fratello e di ridurre le quote ereditarie a due, una di PI 4 e l'altra sua,

esclusi asseriti costi di rinnovamento di fr. 60'000.--. Ora, tale soluzione non appare conforme al testamento, che riconosce esplicitamente a PI 4 la facoltà di acquisire il fondo in piena proprietà ("zu Alleineigentum"), e introduce un elemento di controversia – la deduzione dei costi di rinnovamento, che è contestata da PI 4 (cfr. scritto 13 settembre 2012) – che non concerne l'escusso PI 2 e quindi sul quale la Camera non è abilitata a pronunciarsi. Al contrario, la soluzione di PI 4 permette di tacitare i creditori del fratello PI 2 in modo equo senza pregiudicare la situazione giuridica della sorella PI 3, la quale può continuare a contestare la divisione come in precedenza.

E. 4

In queste condizioni, l'istanza va parzialmente accolta, nel senso che l'Ufficiale di Locarno, nella sua qualità di autorità ai sensi dell'art. 609 CC (cfr. art. art. 96 cpv. 2 LAC), è autorizzato a sottoscrivere a nome di PI 2 la convenzione di cui al doc. E, debitamente modificata nel suo punto 2, che menzionerà il conto n. _____ presso l'Aargauische Kantonalbank, e nel suo punto 5, in modo da indicare un prezzo che includa anche la quota parte di PI 2 sul conto in questione.

E. 5

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta nel senso del considerando 4. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'IS 1, e per il suo tramite a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.